ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4715 del 14/09/2018

Oggetto DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. IDROMETAL SRL,

CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE STRUTTURE METALLICHE E PARTI DI ESSE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DELLA MERENDA, N.11, FORNACE ZARATTINI. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA

AMBIENTALE (AUA).

Proposta n. PDET-AMB-2018-4903 del 14/09/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dirigente adottante ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattordici SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **IDROMETAL SRL,** CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE STRUTTURE METALLICHE E PARTI DI ESSE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DELLA MERENDA, N.11, FORNACE ZARATTINI. **ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni:
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 01/02/2018 assunta dalla SAC ARPAE con PGRA 2018/1796 del 07/02/2018 - pratica **SinaDoc n. 5453/2018** - dalla Ditta **Idrometal srl** (C.F./P.IVA 02108560398), con sede legale e attività di fabbricazione strutture metalliche e parti di esse in Comune di Ravenna, Via della Merenda, n.11, località Fornace Zarattini, intesa ad ottenere il rilascio dell'AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera:
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;

- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **5453/2018**, emerge che:

- La Ditta Idrometal srl ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 01/02/2018 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per il rilascio dell'AUA per la propria attività di fabbricazione strutture metalliche e parti di esse, nell'impianto sito in Comune di Ravenna, Via della Merenda, n.11, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) per la quale si richiede il rilascio.
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 01/02/2018 (PGRA 2018/1796) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della documentazione agli enti;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui risultava necessario acquisire documentazione integrativa per l'impatto acustico (PGRA 2018/2920):
- Il SUAP ha provveduto a comunicare alla Ditta la richiesta di integrazioni (PGRA 2018/3285) e la Ditta con PGRA 2018/4798, ha richiesto una proroga per la presentazione della documentazione di impatto acustico;
- vista la documentazione integrativa presentata dalla Ditta al SUAP e trasmessa alla SAC in data 14/06/2018 (PGRA 2018/7765);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere del Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna in merito all'impatto acustico (PGRA 2018/8267 del 26/06/2018);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per le emissioni in atmosfera (PGRA 2018/11980 del 13/09/2018).

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Idrometal srl nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di fabbricazione strutture metalliche e parti di esse, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente:

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale:

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), a favore della Ditta Idrometal srl (C.F./P.IVA 02108560398), con sede legale e attività di fabbricazione strutture metalliche e parti di esse in Comune di Ravenna, Via della Merenda, n.11, località Fornace Zarattini, fatti salvi i diritti di terzi;
- 2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il sequente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le <u>condizioni e prescrizioni specifiche,</u> <u>contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA</u>. In particolare: l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 4. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
- 5. Costituiscono <u>modifica sostanziale</u> da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o
 che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e
 significativi sull'ambiente;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".

- La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
- 7. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni** <u>a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente</u> ed è rinnovabile. A tal fine, almeno <u>6 mesi prima della scadenza</u>, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 8. DI DARE ATTO che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
- 9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

- 10. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 11. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

- L'azienda svolge attività di taglio di lamiere metalliche al plasma e assemblaggio/saldatura presso la sede aziendale e, prevalentemente presso le sedi dei clienti, per la fabbricazione di strutture in metallo:
- non vengono utilizzati acciai inox né in fase di taglio né in fase di saldatura/assemblaggio.
 L'azienda prevede una attività lavorativa svolta per 230 gg/anno sulle 8 ore/giorno per 5 giorni a settimana e prevede la lavorazione di circa il 50-60 % delle lamiere acquistate presso la propria sede aziendale;
- le emissioni in atmosfera afferiscono alle seguenti lavorazioni: E1 Taglio al plasma, ed E2 Saldatura, nella quale vengono convogliati quattro punti di aspirazione puntuale su postazioni di assemblaggio/saldatura;
- Sulla emissione afferente al taglio al plasma (E1), è prevista la installazione di un idoneo sistema di abbattimento mediante filtro a cartucce, mentre sulla emissione E2 non è previsto alcun sistema di abbattimento.

Limiti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – TAGLIO AL PLASMA – Filtro a cartucce -

Portata massima	7500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 – SALDATURA

Portata massima	5800	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/q

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Su tale emissione la Ditta è tenuta ad installare un idoneo sistema di abbattimento per il contenimento del materiale particellare, con caratteristiche analoghe a quelle previste per il filtro su E1.

Prescrizioni:

- La Ditta è tenuta ad installare, entro 60 giorni dal ricevimento della presente AUA da parte del SUAP territorialmente competente, un sistema di abbattimento sulla emissione E2 - Saldatura. Entro il medesimo termine deve essere presentata alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente:
 - una relazione corredata delle specifiche tecniche del sistema di filtrazione, delle fatture di acquisto e le schede tecniche di cui alla DGR 1497/2011, debitamente compilate;
- 2. Per i punti di emissione sopraindicati con E1 ed E2, una volta installato il sistema di abbattimento come indicato al sopracitato punto 1), la Ditta è tenuta ad espletare le procedure di autocontrollo previste all'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In tal senso devono essere effettuati tre autocontrolli analitici alle emissioni. Gli esiti dei controlli devono essere trasmessi alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.

3. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968	
Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)

Determination compatible appropriate del deservation and del deservation and del deservation and del del del del del del del del del de
Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCI) e acido fluoridrico (HF)
Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCI)
Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
Determinazione della concentrazione di ammoniaca
Determinazione di ammine alifatiche
Determinazione di ammine aromatiche
Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
Determinazione della concentrazione di fenoli
Determinazione della concentrazione di isocianati
Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
Determinazione della concentrazione di acido formico
Determinazione della concentrazione di ftalati
Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

- 4. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 5. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene

del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

- 6. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime dei punti di emissione **E1 ed E2**, il **31/01/2019**. Entro tale data la Ditta è tenuta a: installare un idoneo sistema di abbattimento sulla emissione E2 afferente all'attività di saldatura, comunicare la data di messa in esercizio, la data effettiva della messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 2):
- 7. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - le manutenzioni (ordinarie e straordinarie) che dovranno essere effettuate ai sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.